



Al Ministro dello Sviluppo Economico

Decreto

Rinnovo della Commissione interministeriale di sorveglianza su Accredia, istituita presso l'Autorità nazionale italiana per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 22 dicembre 2009 (recante *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008”*).

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO il *Considerando* n. 21 del citato Regolamento (CE) n. 765/2008 nella parte in cui prevede che gli Stati membri “controllino regolarmente i loro organismi nazionali di accreditamento”;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO l'articolo R14, della citata Decisione n. 768/2008/CE ed in particolare il combinato disposto dei commi 3 e 4, per cui l'autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità si assume la responsabilità per i compiti svolti dall'organismo nazionale di accreditamento;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

VISTO l'articolo 4 della citata legge n. 99 del 2009, ed in particolare il comma 1, secondo cui *“al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del citato Regolamento (CE) n. 765/2008, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di*

accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari”;

VISTI i commi 2 e 4 del medesimo articolo 4 della legge n. 99 del 2009, che dispongono, fra l'altro, che *“il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento”;*

VISTO il decreto 22 dicembre 2009, adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'università e della ricerca e della difesa, relativo all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008;

VISTO il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 sottoscritto dai medesimi Ministeri di cui al punto precedente, relativo alla Designazione di «Accredia» quale unico Organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera n), del primo dei citati decreti interministeriali del 22 dicembre 2009, che definisce "Autorità nazionale italiana per l'accreditamento", l'ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico referente per le attività di accreditamento e punto di contatto con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 99 del 2009;

VISTO l'articolo 6 del medesimo decreto interministeriale 22 dicembre 2009, ed in particolare il comma 2, secondo cui è istituita presso l'Autorità nazionale italiana per l'accreditamento, referente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge, una Commissione di sorveglianza composta da rappresentanti dei Ministeri concertanti, presieduta dal membro designato dal Ministero dello Sviluppo Economico e le cui funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'ufficio competente;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2010 con cui la predetta Commissione di sorveglianza è stata costituita e ne è stata fissata la composizione ed in particolare l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto, secondo cui ogni quinquennio si procede comunque al rinnovo o alla conferma di tutte le designazioni.;

VISTE le comunicazioni di conferma e di nuove designazioni pervenute dai Ministeri interessati, a seguito delle note inoltrate dalla Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica agli Uffici di Gabinetto dei rispettivi Ministeri per il rinnovo della Commissione interministeriale di sorveglianza su Accredia;

RITENUTO necessario procedere al rinnovo per un ulteriore quinquennio della Commissione interministeriale anche in assenza di una delle designazioni previste, al fine di consentire il proseguimento dell'attività, della Commissione la cui composizione, quindi, potrà essere integrata;

DECRETA

Articolo 1

Rinnovo della Commissione Interministeriale di sorveglianza su Accredia

È rinnovata per il quinquennio che decorre dalla data del presente decreto la Commissione Interministeriale di sorveglianza su Accredia, di seguito definita "Commissione" istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica-.

Articolo 2

Composizione della Commissione

La Commissione è così composta:

- a) il Direttore generale *pro tempore* della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, la tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, o, per sua delega, il Dirigente della Divisione VII-Organismi Notificati e sistemi di accreditamento- della medesima Direzione generale che, comunque, partecipa alle riunioni della Commissione;
- b) il dott. Pierdavide Lecchini, membro effettivo del Ministero della Salute;
- c) la dottoressa Linda Miranda, membro effettivo e il dott. Luciano Salzano, membro supplente, rappresentanti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, del Ministero dell'Interno, nonché l'ing. Massimo Nazareno Bonfatti e l'ing. Michele Mazzaro, rappresentanti del medesimo Ministero per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile;
- d) il dott. Francesco Saverio Abate, membro effettivo e il dott. Oreste Gerini, membro supplente, rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- e) l'ing. Laura D'Aprile, membro effettivo ed il dott. Flaviano Lozzi, membro supplente, rappresentanti del Ministero della Transizione Ecologica;

- f) il dott. Romolo De Camillis membro effettivo e la dott.ssa Lucia Guida quale membro supplente, rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- g) il dott. Michele Porcu membro effettivo e il dott. Luigi Trimarchi, membro supplente, rappresentanti del Ministero della difesa;
- h) l'ing. Ruggero Renzi membro effettivo e l'ing. Stefano Motta, membro supplente rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- i) la dott.ssa Sabrina Capasso membro effettivo e la dott.ssa Camilla Bonadies, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'Istruzione;
- j) il dott. Antonio Viola, membro effettivo e la dott.ssa Elena Lo Fiego, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Articolo 3

Insedimento e poteri della Commissione

1. La Commissione rinnovata, ai sensi dell'articolo 2, è validamente insediata alla sua prima riunione successiva alla data di adozione del presente decreto qualsiasi sia il numero dei componenti intervenuti, previa convocazione trasmessa almeno 10 giorni prima. Senza la necessità di ulteriori provvedimenti di modifica al presente decreto, la Commissione è man mano integrata, per presa d'atto nella prima riunione utile. Con la medesima procedura si procede all'immediata eventuale sostituzione dei rappresentanti ministeriali per i quali pervenga nuova designazione da parte Ministeri interessati nel corso del quinquennio. Alla scadenza del quinquennio di cui all'articolo 1 si procede comunque al rinnovo o alla conferma di tutte le designazioni.
2. Al fine di garantire il funzionamento della Commissione, i Ministeri interessati o, in mancanza, i loro rappresentanti, possono indicare componenti supplenti o aggiuntivi, fermo restando che nei casi in cui le determinazioni della Commissione debbano essere assunte mediante votazione, ciascun Ministero ha diritto ad un solo voto. I lavori della Commissione sono ulteriormente disciplinati dal regolamento interno di funzionamento dalla stessa adottato.
3. La Commissione adotta le iniziative e deliberazioni utili ai fini un efficace esercizio dei controlli volti a garantire che l'organismo nazionale italiano di accreditamento "ACCREDIA" soddisfi in modo permanente le prescrizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n.765/2008 e quelle del decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di cui in premessa e delle sue successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, aggiorna ove occorra il relativo piano di sorveglianza e definisce e propone per l'adozione dell'Autorità nazionale per l'accREDITAMENTO i provvedimenti eventualmente necessari, anche con riferimento alla valutazione della corrispondenza delle tariffe ai criteri prescritti dal citato decreto interministeriale.

Articolo 4

Funzioni di segreteria e esclusione di oneri di funzionamento

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di cui in premessa, le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla Divisione VII – Organismi notificati e sistemi di accreditamento - della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico;
2. La partecipazione all'attività della Commissione e alle sue riunioni, per il Presidente e per tutti i componenti della Commissione, nonché per gli incaricati dell'attività di segreteria, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 5

Pubblicazione

Il presente Decreto è comunicato a tutti i Ministeri interessati e ad Accredia ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma

IL MINISTRO